



Numero di protocollo : AMM05/11/20.039615U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria*

Roma, 5 novembre 2020

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

LORO SEDI

via e-mail

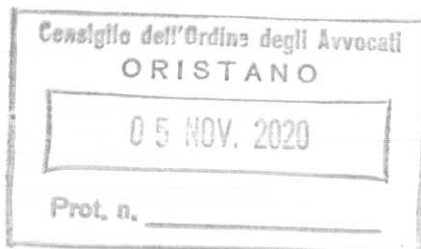
OGGETTO: NOTA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'ESAME DI
AVVOCATO SESSIONE 2019

Care e cari Presidenti,

Vi giro per opportuna conoscenza la nota della Commissione Centrale per l'esame di avvocato presso il Ministero della giustizia, per il caso Vi fossero richieste informazioni.

Cordiali saluti

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
AVV. ROSA CAPRIA



Allegati: n. 1 c. s.



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Interni

Via Arenula, 70 – 00186 Roma –

Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato sessione 2019 - Decreto Legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con Legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. del 23 Ottobre 2019

**Ai Signori Presidenti
delle Sottocommissioni Distrettuali
per l'esame di Avvocato**

Oggetto: D.P.C.M. 4.11.2020.

Illustrissimi Signori Presidenti,

in data 4.11.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, all'art. 1 lett. z), introduce specifiche disposizioni relative alla *"sospensione" dello "svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni"*.

Come si evince dal tenore letterale la disposizione in questione, di stretta interpretazione, non si applica alle prove orali le quali, pertanto, potranno continuare a svolgersi secondo le indicazioni già rese note dalla Commissione Centrale in sede di individuazione dei criteri di valutazione per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il provvedimento normativo in questione contiene anche disposizioni valide su tutto il territorio nazionale ed altre norme, che verranno invece applicate a livello regionale, dettate in materia di prevenzione sanitaria, utilizzo di spazi comuni, accesso al pubblico, distanziamento sociale, circolazione delle persone ed altro ancora, dal contenuto variabile a seconda degli scenari territoriali ed avuto riguardo ai diversi livelli di rischio epidemiologico, sulla portata delle quali si richiama l'attenzione delle singole Sottocommissioni in rapporto alle attività in corso.

Resta ovviamente salva la possibilità, propria di ogni Sottocommissione distrettuale, di differire ad altra data le sedute di esame già calendarizzate, laddove vi siano difficoltà nella composizione del collegio od in presenza di situazioni ambientali, connotate da oggettiva

criticità, che rendano sconsigliabile o comunque inopportuno lo svolgimento delle prove orali nei giorni ed agli orari già indicati.

Nel caso in cui le sedute relative allo svolgimento delle prove orali si tengano regolarmente, si raccomanda il rigoroso rispetto delle misure e delle prescrizioni sanitarie dettate anche dall'Autorità locale nonché delle prescrizioni adottate dai Capi degli Uffici Giudiziari di riferimento, relative all'accesso ed all'utilizzo dei locali in uso alle Sottocommissioni di esame.

Si segnala infine che è in corso di valutazione, sul piano normativo, la possibilità di reintrodurre la possibilità di svolgimento delle prove orali con modalità "*da remoto*", secondo le indicazioni già contenute nel D.L. 34/20, convertito nella L. 77/20, che hanno perso efficacia in data 30.9.2020.

Con i migliori saluti,

Il Presidente della Commissione Centrale
Avvocato Alberto Marchesi

